



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI

Premesso che:

1. con Determina n. _____ del _____ è stata autorizzata l'indizione di una procedura di cottimo per l'affidamento di una fornitura di _____;

2. con nota del _____, prot. _____, inviata a mezzo fax, sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

3. il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il _____ alle ore _____;

4. con Determina n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione di gara composta dai seguenti membri: _____ (Presidente), _____ (componente), _____ (componente) e convocata per il giorno _____, ore _____ presso _____;

5. in data _____ la Commissione ha provvisoriamente

aggiudicato la fornitura di che trattasi alla
Ditta _____, per un importo
complessivo, pari ad Euro _____ al netto dell'IVA;

6. con Determina n. _____ del _____ la
fornitura di che trattasi è stata definitivamente aggiudicata
alla Ditta _____, per un importo complessivo
pari ad Euro _____ al netto dell'IVA;

9. il Dipartimento/Centro ha positivamente esperito tutti i
controlli previsti dalla Legge, ed approntato le necessarie
cautele in caso di mendaci dichiarazioni;

tra il Direttore del Dipartimento/Centro, _____, nato a
_____ il _____, in nome e per conto
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliato ex
lege in via Università, 4, Modena, P.I. 00427620364, parte contraente
di seguito definita Ateneo, ed il Sig. _____, nato a _____
e residente in _____ (_____.), in qualità di legale rappresentante
della Ditta _____, con sede in _____, via _____,
N. _____, P.I. _____, tel. _____, fax _____, e-
mail _____, parte contraente di seguito definita Ditta,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Ditta s'impegna ad erogare la fornitura/servizio di
_____ secondo i prezzi di cui all'allegato
Modulo di offerta economica (all. A).

Art. 2 - Garanzia

Le _____ hanno un periodo minimo di garanzia di due **anni** decorrenti dal positivo collaudo di cui al successivo art. 10 del presente contratto.

Art. 3 - Manutenzione

La Ditta s'impegna ad assicurare all'Ateneo un servizio di manutenzione on site in garanzia sul materiale oggetto della fornitura di che trattasi.

La Ditta s'impegna, altresì, a garantire l'intervento tecnico **entro e non oltre 48 ore (due giorni lavorativi)** dalla chiamata effettuata dall'Ateneo. Per intervento tecnico s'intende esclusivamente il ritiro del componente in avaria.

Le parti danneggiate saranno dalla Ditta stessa ritirate presso gli Uffici dell'Ateneo e riconsegnate agli stessi senza spese aggiuntive sul costo dell'eventuale riparazione o sostituzione.

Resta inteso che per la sostituzione o la riparazione in garanzia di cui al precedente art. 2, non dovrà essere corrisposta alcuna somma.

Art. 4 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di sei mesi con decorrenza giuridica dalla data di aggiudicazione provvisoria per eventuali e successive richieste di fornitura sulla base del listino prezzi prodotto in sede di gara.

Il presente contratto è prorogabile nei limiti del tempo necessario all'avvio di una nuova procedura di gara.

Art. 5 - Pagamento, fatturazione e interessi di mora

La Ditta provvederà ad emettere fattura posticipata, redatta nel

rispetto della vigente normativa, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il numero e la data di repertorio del presente contratto, ed un elenco analitico dei beni forniti che ne evidenzia la descrizione, la quantità ed il prezzo. In particolare, ogni bene dovrà essere descritto nella sua composizione finale e non attraverso l'elencazione dei singoli pezzi che lo compongono. La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, _____, via _____, c.a. _____, tel. _____ e-mail _____.

I pagamenti saranno disposti entro 120 giorni dalla data del collaudo ed accreditati sul c/c n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. previo formale atto di costituzione in mora.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al DM 18/01/2008 in attuazione dell'art. 48bis del DPR 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 - Tempi di consegna

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata presso il _____, previo accordo con

il _____ tel. 059 _____ e-mail _____, entro _____ giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione provvisoria.

Art. 7 - Penali

In caso di ritardata consegna sarà applicata una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Superata la suddetta soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto e l'Ateneo potrà agire davanti all'A.G.O. per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive e procedere mediante esecuzione in danno, previa escussione della garanzia di cui al successivo art. 9 "Cauzione definitiva".

In caso di ritardo nell'erogazione del servizio di manutenzione di cui all'art. 3 del presente contratto la Ditta dovrà corrispondere una penale pari ad € 15,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo fino ad un massimo di Euro 150,00.

Superata la suddetta soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto e l'Ateneo potrà agire davanti all'A.G.O. per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive e procedere mediante esecuzione in danno.

Art. 8 - Risoluzione

L'Ateneo ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con la Ditta per la parte che la riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- ritardo nell'esecuzione della fornitura;
- pagamento di penali per un importo superiore ad Euro 500,00 per ritardo della fornitura;
- ritardo nell'esecuzione del servizio di manutenzione;
- pagamento di penali per un importo superiore ad Euro 150,00 per ritardo nell'esecuzione del servizio di manutenzione;
- mendace fatturazione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- affidamento in subappalto;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- subappalto;
- reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ateneo procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 9 - Polizza Assicurativa

A copertura di tutti i rischi e responsabilità, la Ditta ha prodotto copia della Polizza Assicurativa n. _____, per un massimale RCT non inferiore ad Euro 3.000.000,00 rilasciata da

_____in data_____.

Art. 10 - Cauzione

La Ditta ha prodotto cauzione definitiva per un importo complessivo pari ad Euro _____ a mezzo bonifico(polizza fideiussoria

_____.

La suddetta cauzione verrà svincolata o restituita allo scadere del periodo di garanzia, di cui al precedente art. 2, decorrente dalla data di perfezionamento del presente contratto.

Art. 11 - Collaudo

Il collaudo avrà per oggetto la funzionalità del materiale fornito e del relativo esito verrà fatto circostanziato resoconto in un apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti contraenti. L'Ateneo s'impegna a collaudare il materiale fornito entro 30 giorni dalla sua consegna.

In caso di esito negativo del collaudo la Ditta s'impegna ad eliminare i vizi immediatamente e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla redazione del verbale di collaudo con esito negativo.

L'Ateneo provvederà ad effettuare il secondo collaudo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della Ditta delle eseguite riparazioni.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo l'Ateneo si riserva di risolvere ex art. 1456 c.c. in tutto o in parte il contratto, procedendo alla restituzione totale o parziale degli apparati, con obbligo della Ditta di effettuare il ritiro degli stessi, a propria cura e spese, entro il termine di 10 giorni, salva l'esecuzione in

danno.

Sarà cura dell'Ateneo interessato collaudare il materiale fornito secondo quanto previsto dall'art. 17 "Verifica delle prestazioni" del Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2009, consultabile al seguente indirizzo:
<http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Regolamenti.html>.

Art. 12 - Vicende soggettive della Ditta in corso di esecuzione del contratto

Si rinvia a quanto normato dall'art.116 del D.Lgs. 163/2006 smi.

Nei casi previsti dall'art. 116 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 smi, la Ditta ha l'obbligo di notificare all'Ateneo ogni informazione rilevante nell'ambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta dall'Ateneo.

Quest'ultimo nei 60 gg successivi alla presentazione della documentazione di cui sopra procederà a tutti i controlli *ex lege* e all'eventuale autorizzazione.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Art. 13 - Foro competente - Risoluzione delle controversie

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, s'impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 163/2006 smi.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di

Modena.

Art. 14 - DUVRI - Costi della sicurezza

L'Ateneo ha provveduto, attraverso il SPP, alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che si allega (all. c), ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 nel quale si evidenzia l'assenza d'interferenze e i costi per la sicurezza sul lavoro pari a _____. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente (Ateneo), anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità organizzative.

Art. 15 - Perfezionamento del contratto

Il presente contratto è perfetto ed efficace alla data della sua sottoscrizione da parte dell'Ateneo.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui la Ditta ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ateneo.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi la trasmissione del presente contratto sottoscritto dall'Ateneo.

Nel caso di trasmissione del presente contratto tramite raccomandata A.R. la data di perfezionamento coincide con la data di accettazione indicata nell'avviso di ricevimento.

Art. 16 - Subappalto

Trattandosi di procedura in economia non è ammesso il subappalto, pena la risoluzione del presente contratto, l'incameramento della

cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

Art. 17 - Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

Art. 18 - Cessione del credito

E' vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del presente contratto, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

Art. 19 - Spese di contratto

Come previsto dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera n. 7 del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2009, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.direzionelegale.unimore.it/online/Home/Regolamenti.html> ed a norma del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., il contratto è soggetto ad imposta di bollo.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, trasmissione) sono a carico della Ditta.

Art. 20 - Allegati

- Modulo di offerta economica (all. a);
- Capitolato tecnico (all. b);
- DUVRI (all. c).

Art. 21 - Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti,

al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2009, consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Regolamenti.html>

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero pagine, compresi gli allegati.

Modena,

L'Ateneo

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli artt. 4, 5, 7, 8, 16, 17 e 18 del presente contratto.

L'Ateneo

La Ditta